



ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 1 "Francesco Morlacchi"

Via M.B.Valentini, 06123 Perugia (PG)

Tel. 07543639 Mail: PGIC85100Q@ISTRUZIONE.IT - PEC: PGIC85100Q@PEC.istruzione.it

Codice Fiscale: 94152390541 - C.M.: PGIC85100Q - C.U.U.: UFUOK6

**Agli Atti
All'OE**

S T I P U L A T R A T T A T I V A DIRETTA SU MEPA AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E SOGIORNO PER FORMAZIONE N. 2 DOCENTI CUENCA E JOB SHADOWING HELISNKI N. 2 DOCENTI

CUP J93C25000810006

CIG BAFAA444C4

ISTITUTO: ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 1 "F. MORLACCHI"

VIA: VIA M.B. VALENTINI 91, 06123 PERUGIA (PG)

E-MAIL: PGIC85100Q@ISTRUZIONE.IT

PEC: PGIC85100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

COD. FISC.: 94152390541

CODICE UNIVOCO: C.U.U.: UFUOK6

OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE

IL SOLE IN VALIGIA SNC

VIA G. DI VITTORIO N. 78 ELLERA CORCIANO (Perugia)

P.I./C.F. 03431780547

La Dirigente Scolastica

Vista la decisione a contrarre prot. 15439 del 19 MARZO 2026 ;

Vista l'RDO 6167960

Vista l'offerta economica su MEPA compatibile con le esigenze ;

Vista la determina di affidamento prot. 6130 dl 27 marzo 2026

PROCEDE ALLA STIPULA

Art. 1 - DEFINIZIONI

Il presente Contratto è finalizzato alla realizzazione di cui all'oggetto

Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO È IL SERVIZIO DI FORNITURA COME SEGUE

A) MOBILITA' N. 2 DOCENTI CUENCA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

- PERIODO 18/23 MAGGIO 2026
- PERUGIA VOLO A/R ROMA MADRID (BAGAGLIO DA 10KG + BAG DA10 KG)
- HOTEL: 18/23 MAGGIO: CUENCA CAMERA DOPPIA CON COLAZIONE INCLUSA €
- TRENO: • 18 MAGGIO MADRID – CUENCA 12.15 – 13.18 • 23 MAGGIO CUENCA MADRID

QUOTA MAX TOTALE PACCHETTO A PERSONA € 635,00

Firmato digitalmente da FRANCESCA VOLPI

B) MOBILITA' N. 2 DOCENTI CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

- PERIODO 20-27 APRILE
- VOLO ROMA FCO - HELSINKI A/r
- HOTEL A HELSINKI • 20/25 APRILE: Appartamento superior PACCHETTO CORSO ERASMUS
- HOTEL A TALLIN • Standard room con colazione VOLO WIZZAIR • 27 APRILE TALLIN- ROMA FCO 11,50- --
PARCHEGGIO FIUMICINO • 20/27 APRILE

QUOTA MAX TOTALE PACCHETTO € 1865,00

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura dell'Affidatario ed a proprio rischio, mediante personale ed organizzazione propri, nonché l'esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento del Servizio di cui trattasi, deve essere realizzato nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell'Amministrazione scolastica e di quanto previsto dal presente documento.

L'Operatore Economico Affidatario si impegna ad eseguire il Servizio con la massima diligenza e serietà richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto

Art. 3 - VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il valore del servizio deve essere comprensivo di tutti i diritti di agenzia ed è pari a euro 5000 iva esente

Art. 4- DURATA DEL CONTRATTO

Le prestazioni oggetto del Contratto che sarà stipulato con l'Operatore Economico Affidatario dovranno essere portate a compimento entro la data di conclusione Di ogni viaggio

Art. 5- VERIFICA DEI REQUISITI

La Stazione appaltante verifica, ai sensi dell' art. 99, commi 1 e 2, del D. lgs. 36/2023, l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, anche, se necessario, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Art. 6- PAGAMENTO

La scuola provvederà a pagare al rientro di ogni mobilità con possibile anticipo pari al costo dei voli aerei, e comunque al ricevimento della fattura elettronica e previa verifica del durc ; **la fattura dovrà avere scadenza a 30 giorni dalla data di emissione e riportare cup e cig**

Art. 7- DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere il Contratto.

E' fatto altresì divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere, sotto qualsiasi forma di sub contratto, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del Contratto stipulato con l'Istituto scolastico, sotto pena di risoluzione del Contrattostesso.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, D.Lgs. n. 36/2023, in caso di modifiche soggettive.

Art. 18- RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, è riconosciuto all'Amministrazione il diritto unilaterale di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'Affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso. Il recesso deve essere motivato e deve essere comunicato a ciascuna delle Parti. **Firmato digitalmente da FRANCESCA VOLPI**

A fronte del recesso, l'Amministrazione Scolastica corrisponderà all'Operatore Economico Affidatario il compenso spettante in relazione e limitatamente al valore delle prestazioni e dei servizi effettivamente resi e rendicontati a favore dell'Istituto, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 9– INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto ovvero di azioni e/o atti da parte dell'Affidatario, suoi dipendenti e collaboratori che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere all'Istituzione Scolastica, quest'ultima, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione.

Art. 10– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Operatore Economico Affidatario del Servizio mediante comunicazione da trasmettersi a mezzo p.e.c. e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;
- qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- sospensione, da parte delle Autorità competenti, del Servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- non veridicità e/o alterazione, contraffazione e falsificazione delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico nel corso della procedura di affidamento;
- ritardo nell'esecuzione del Servizio, senza giusta causa;
- inadempimento degli obblighi previsti nel Contratto a seguito di diffida ad adempiere;
- in caso di mancata sostituzione della figura professionale inizialmente selezionata dall'Affidatario per l'esecuzione del Servizio in oggetto, impossibilitata allo svolgimento dell'incarico, con altra figura professionale avente titoli ed esperienze equivalenti a quella sostituita;
- in caso di rifiuto e/o mancata accettazione da parte dell'Amministrazione scolastica della prestazione offerta dall'Affidatario in caso di sostituzione della figura professionale inizialmente selezionata per l'espletamento del Servizio, impossibilitata allo svolgimento dell'incarico;
- perdita da parte dell'Operatore Economico Affidatario della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- perdita da parte dell'Operatore Economico Affidatario delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività e/o per le prestazioni oggetto di affidamento;
- l'Operatore Economico Affidatario si è trovato, al momento dell'affidamento del Servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento;
- modifica sostanziale del Contratto che richiede una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- interruzione e/o sospensione, parziale o totale, del Servizio senza giustificato motivo;
- cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub

- contratto, parziale o totale, dello stesso;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Affidatario del Servizio;
 - qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importodel contratto;
 - mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavoratividal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
 - qualora l'Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
 - mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
 - reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totaleincondizionato giudizio dell'Amministrazione;
 - dopo che siano pervenute **n. 5** contestazioni dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell'istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall'Affidatario del Servizio;
 - mancato espletamento del Servizio, tale da compromettere il rispetto delle milestone e dei target del PNRR;
 - qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiduciasottostante l'affidamento, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- in caso di inadempimento e/o ritardo, la facoltà di procedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e la responsabilità civile e penale in cui l'Affidatario potrebbe incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno dell'Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui fosse obbligato ad esperire una nuova procedura, oppure non riuscisse ad assegnare il Servizio.

Nelle ipotesi di risoluzione del contratto, l'Operatore Economico Affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite a favore dell'Amministrazione scolastica.

L'Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il Servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione tramite pec, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico Affidatario si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

In particolare, l'Affidatario del servizio si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di

Firmato digitalmente da FRANCESCA VOLPI

immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;

- ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG);
- a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Perugia con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Affidatario e l'Istituto Scolastico si impegnano a trattare i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione del Servizio secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto.

**Il Dirigente Scolastico
Francesca Volpi**

OE RAPPRESENTANTE LEGALE